

MARI	ASSIRIA	BABILONIA
<p>Yahdun-lim (1815-1799), re di Mari, Tuttul e Khana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - regno di Erišum e fioritura del livello II del <i>karum</i> di Kaneš (ca. 1920) che venne distrutto intorno al 1850 - durante il regno di Naram-Sin di Ešnunna (1794-1785) Assur è forse per un periodo sotto il controllo di questa città - Šamši-Adad (1812-1780) si impadronisce di Ekallatum e da qui combatte contro Ešnunna e rovescia il re d'Assiria, pone sul trono di Ekallatum il figlio Išme-Dagan e la propria sede a Šubat-Enlil (livello I del <i>karum</i> di Kaneš) 	
<p>Yahdun-lim si rifugia a Yamhad</p>	<p>Šamši-Adad conquista di Mari; sul trono è posto il figlio Yasmah-Addu (1798-1780)</p>	

MARI	ASSIRIA	BABILONIA
Zimri-lim (1780-1758) riconquista Mari probabilmente con l'aiuto di Yamhad	Attacchi da parte di Ešnunna e fasi alterne di ostilità e alleanza; ostilità di Yamhad con il re Yarim-lim	Hammurapi (1792- 1750) conquista Larsa Ešnunna, Mari, che poi distrugge

Estensione approssimativa del regno di Shamshi-Adad e città menzionate nei testi di Mari

COMMERCIO E GUERRA (2000-1600 a.C.)






Mari

Le rovine di Mari (odierna Tell Hariri) si stendono sulla sponda occidentale dell'Eufrate. La città fu fondata agli inizi del III millennio a.C.

Nel periodo protodinastico divenne un'importante città-stato, tanto che i suoi sovrani compaiono nella 'Lista dei Re sumerici' fra le dinastie dominanti. Nel tempio di Ishtar sono state trovate molte belle statue in stile sumerico. Il palazzo dei re semitici del III millennio è sepolto sotto un palazzo del principio del II millennio, che fu ricostruito sulla pianta del precedente e rimase in uso per parecchi secoli. Avvantaggiati dal commercio che passava lungo l'Eufrate, i sovrani di Mari accumularono considerevoli ricchezze.

Nel XIX secolo a.C. i re amorriti furono cacciati da Shamshi-Adad di Assiria, che mise sul trono della città il figlio minore Yasmah-Addu. Dopo la morte di Shamshi-Adad, avvenuta nel 1780 a.C. circa, Zimri-Lim, figlio del precedente sovrano amorrita, si reimpadronì di Mari. Scavando fra le rovine del palazzo di Zimri-Lim gli archeologi hanno riportato alla luce i vasti e interessanti archivi della dinastia. Una ventina di anni dopo, Zimri-Lim fu sconfitto dal suo vecchio alleato Hammurabi, re di Babilonia, che nel 1757 a.C. distrusse Mari e il suo palazzo. Il luogo fu abbandonato e tornò a essere utilizzato (come cimitero) solo più tardi, nel periodo medio-assiro.



A sinistra, la statua di pietra nera di Ishtup-illum, governatore di Mari, trovata nella sala del trono (65). Era caduta dalle scale che si trovavano all'estremità orientale della sala. Probabilmente Ishtup-illum governò Mari nel 2100 a.C. circa. Altezza: 1,52 m.

A sinistra, la valle dell'Eufrate vicino a Mari.

A destra, statua di divinità. Il corpo di questa dea fu trovato nell'anticamera (64) della sala del trono, la testa nel cortile. Dal vaso che la dea stringe fra le mani, collegato al piedistallo da un canale interno, zampillava acqua. Altezza: 1,4 m.

Accanto al muro meridionale del cortile (106) c'erano alcuni frammenti di intonaco dipinto (foto sotto), con un sovrano gigantesco accanto ad altre figure, che forse conducono tori al sacrificio. Probabilmente i dipinti risalgono al regno di Shamshi-Adad o di Zimri-Lim.



M. Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East




Fig. 56. Exploitation de l'espace dans l'alluviale de Mari.




Fig. 57. La ville de Mari avec son canal de raccordement au cours ancien de l'Euphrate et une probable utilisation des terres pour des jardins et des vergers dans et hors les murs, en étroite association avec le canal.



Margueron: ricostruzione della città del III millennio







Fig. 55 *Mari: veduta aerea (1937). A s. il palazzo di Zimri-Lim (Parrot 1958:1, tav. 4).*

Pianta del palazzo di Zimri-lim
di Mari







Fig. 40. Modello ricostruttivo 3D del palazzo di Mari.



Reconstitution du palais amorrite de Mari.
D'après G. Roux, *La Mésopotamie*, Paris, 1970.




Fig. 69 Mari: pitture del piano superiore, sala 220' (Margueron et al. 1990, fig.11).





Fig. 70 Mari: appartamenti del piano superiore (1:500) (Margueron et al. 1990, fig.9).

Ipotesi ricostruttive dei piani superiori del palazzo.



Maquette du palais de Mari. Paris, musée du Louvre. D'après J.-C. Margueron, *Mari métropole de l'Euphrate*, Paris, 2004, pl. 65.




Fig. 180. Restitution de la Cour du Palmier 106 avec son auvent destiné à protéger les peintures murales du mur méridional et son palmier artificiel en position centrale. Dessin N. Bresch.




Fig. 181. État de la Cour du Palmier 106 à la fin du dégagement en 1936 : on remarque, près du mur méridional, l'alignement des quatre trous dans le sol plâtré laissés par les piliers en bois qui soutenaient l'auvent.



Fig. 182. La salle du Trône 65 lors de sa mise au jour avec la base en pierre du trône contre le mur du fond.



Peinture de l'investiture qui figurait sur le mur méridional de la cour du palmier du palais de Mari.
Dans la scène centrale, on voit un souverain de Mari devant la déesse Ishtar guerrière. Elle tient dans sa main l'anneau et le bâton.
XIX^e s. av. J.-C. Paris, musée du Louvre. Cliché A. Dequier.



Routes et itinéraires du Proche-Orient.

i ¹Jure par [ND] (*id.* jusqu'à 10') ; ¹¹jure par [les dieux du Mon]t Zara ; ¹²[jure par [les dieux d'Aga]de? ; ¹³jure par les dieux de [NG] et d'Ešnunna ; ¹⁴jure par [...] (15' et 16' comme 14', pais lacune)

ii §1' (il ne reste que le début de la dernière ligne) je ne jeterai pas. [...]

§2' ²Relativement au fait que moi [... la troupe de Mari], ³la troupe des Han[éens, la troupe du Suhûm, la troupe d'un roi ou d'un grand, la troupe] ⁴d'Amurru[m] et d'A[kkad, toute autre (troupe) étrangère, la troupe de secours de mon ennemi] ⁵ou de mon allié, (je jure que) je ne les enverrai pas après leur avoir donné des instructions et que je ne dirai pas : « ⁶Allez! Comme [...] ⁷la troupe d'Ibâl-pî-El, fils de Daduša, roi d'Ešnunna mon père, ⁸la troupe de son allié Duhšûm, qui ¹⁰se trouve placé ⁸[à la tête des armées] ⁹d'Ibâl-pî-El, fils de Daduša, roi d'Ešnunna mon père ¹⁰et des grands feudataires ... [...] ¹¹leur ... leur ... [...]. ¹²(Je jure que) je ne le dirai pas, ni ne le ferai dire.




§3' ¹³A l'endroit de la bataille et du combat, à l'endroit de la muraille ¹⁴ et du campement de la troupe d'Ibâl-pî-El, ¹⁵fils de Daduša, roi d'Ešnunna mon père, de la troupe de son allié ¹⁶Duhšûm [qui se trouve placé à la tête des armées] d'Ibâl-pî-El (lacune).

iii §4' (Lacune) [Lorsque les grands feudataires] ¹de mon père se seront mis en route et ²qu'il écrira [pour lever ses armées] ²et ses troupe d'appui, si Duh[šûm le ...] ³d'Ibâl-pî-El, fils de Daduša, roi d'Ešnunna mon père et [les grands feudataires] ⁴qui seront arrivés réfléchissent au texte du message concernant leur levée ⁵et l'exposent ⁴devant moi, ⁵ce conseil et cet avis, bon ou mauvais, ⁶tout ce qu'ils me diront, ⁸je ne l'écrirai ⁶-⁷à aucun roi ou grand qui existe dans tout le pays, (qu'il soit) ennemi ou allié ⁸d'Ibâl-pî-El, fils de Daduša, roi d'Ešnunna mon père, ⁹ni ne le ferai dire ; je ne dirai pas à mes (propres) serviteurs ce message secret.


§5' ¹⁰Lorsque les armées d'Ibâl-pî-El, fils de Daduša, roi d'Ešnunna, mon père, ¹¹–les troupes de son allié Duhšûm ayant pris leurs dispositions pour aller au devant des armées d'Ibâl-pî-El, ¹²fils de Daduša, roi d'Ešnunna, mon père – ¹³iront en expédition là où il convient, la troupe de Mari, ¹⁴la troupe des Hanéens, la troupe du Suhûm, la troupe d'un ro[i ou d'un gran]d, la troupe d'Amurru[m] ¹⁵et d'Akkad, toute autre (troupe) étrangère, la troupe d'app[ui de son ennemi] ¹⁶ou de son allié, la troupe de n'importe quel roi ou g[rand] qui se trouve [dans le pays], ¹⁷(je jure que) je ne les enverrai pas après leur avoir donné des instructions. ¹⁸Je (jure que je) ne parlerai pas ainsi : “[...] ¹⁹dans un terrain vague, sur la route, sur le chemin, [...], ²⁰sur le passage, dans le wadi, dans le fleuve, [...], ²¹dans une demeure, pendant la nuit, pendant le repos, [...] ²²[...] la troupe d'Ibâl-pî-El, fils de Daduša, roi d'Ešnunna mon père (lacune).

iv (...) ¹[...] qui est/sont venu(s) ... ²[...] que ces dieux ³[...] celui qui a enfreint leur tabou ⁴[et qui a ...] leur [...], qu'ils le recherchent! ⁵[Que ND] supprime sa descendance! ⁶[...] ... ⁷[...]

passi da
copia di
trattato tra
Mari ed
Eshnunna



A.361




Lettera da Mari relativa a trattative diplomatiche

(col. i) [Dis à Zimri-Lim : ainsi (parle) ton père Ibâl-pî-El. Précédemment, tu m'as envoyé ton serviteur. J'ai écouté ton message] ⁵⁻⁶en ces termes : « Que mon père m'envoie une troupe de 3000 hommes à l'entretien desquels je pourvoierai. ⁷Ainsi, je pourrai m'emparer de ces villes que j'assiège ⁸et déporter les *forces hostiles* qui sont au devant de moi ». Voilà ce que tu m'as écrit. ⁹Dès que j'ai [entendu] ce rapport de ton serviteur, ¹⁰au message [de *mon fils* ...] : ¹¹⁻¹²j'ai aussitôt désigné une troupe [*lourdement équipée*] et un général [*a pris sa tête.*] ¹³Cette troupe [*vient de partir vers toi*]. ¹⁴Par la suite, [...] ¹⁵tu m'as écrit ceci : « (20 lignes fragmentaires, puis lacune).

(col. ii) ⁵[J'ai envoyé] ma troupe au pays de Šitullum ⁶et ce pays vient de revenir de mon côté. ⁷Mais Šitullum elle-même est une forteresse qui reste encore. ⁸A présent, j'assiège cette ville. A l'intérieur de cette ville ¹⁰demeurent ⁹Ibni-Tišpak, fils d'Išme-Dagan, et ses serviteurs fidèles. ¹⁰Je *retrancherai* cette ville et ¹¹rapidement je la ferai tomber par un combat violent et ¹³j'écrirai ¹²des nouvelles réjouissantes à mon fils Zimri-Lim. ¹³⁻¹⁴Or du fait qu'actuellement j'assiège Šitullum, ¹⁴que j'occupe ton ennemi et ¹⁵qu'il n'a pas pu concentrer ses forces en un seul endroit, ¹⁶c'est comme si je t'avais envoyé une troupe de 10.000 hommes et que ¹⁷j'étais venu à ton aide ; je viens de faire pour toi une chose unique. ¹⁸[Et] toi, mon fils ¹⁹[prends part] ¹⁸à la chute du pays d'Ekallâtum (25 lignes fragmentaires, puis lacune).

(col. iii) ¹[...] cette parole pour l'ar[pentage ...]. ²⁻³Cette troupe est vraiment venue pour *pill*er] ma frontière. ³⁻⁴Or y a-t-il une terre dans ton pays à laquelle j'ai causé du dommage? » ⁵Tel est [le rapport] que tu m'as écrit [...]. ⁶Ici, ⁷tu ne cesses de m'écrire au sujet de la restauration de ta *demeure*. ⁸Et les six rois qui ⁹ont été chassés ⁸depuis longtemps de leur *demeure* ⁹et que tu ne cesses de faire revenir dans leur ville, ¹⁰[... H]aradum, ancienne *demeure* ¹¹[...] de Hagalum, gouverneur de Râpikum, ¹²m'a [...]: interroge tes serviteurs âgés ¹³et ¹⁶Et qu'ils te rappellent ¹³que sur les portes de cette ville ¹⁴[les ...] de Hagalum sont écrits [...] ¹⁵et que je n'ai/il n'a pas [*pillé*] cette frontière par ¹⁶Or à nouveau, ¹⁷grâce à un violent combat, j'ai [*ôté* ce] pays aux mains de Samsî-Addu et ¹⁸je l'ai reconquis jusqu'à Bâb-nahli. A présent, sur la tablette du serment par le dieu ¹⁹que tu dois me faire porter, fixe ma frontière à partir de Harâdum et ²⁰ajoute cette clause écrite : ²¹tu n'auras pas d'objection, je m'engagerai envers toi (lit. je frapperai ma gorge pour toi) et ²²leurs [*demeures*] seront confirmées. Or peut-être du fait qu'on a [...] l'ancienne *demeure* et ²³qu'on a fixé ma frontière à Harâdum, ²⁴... et une deuxième fois il s'emparera de leur cœur et ²⁵[...] comme dans ma tablette précédente ²⁶[...] fais-les revenir sur leurs terres ²⁷[...] tu m'as écrit.

Stele di Dadusha, re di Eshnunna



Dessin de la stèle de Dadusha roi d'Eshnunna.
En haut le roi victorieux foule de ses pieds l'ennemi
sur les murailles de Qabra. Au-dessous, on voit les
soldats de l'armée de Dadusha qui tuent et
capturent les ennemis dont les têtes coupées sont
la proie des oiseaux. la stèle se trouve au musée de
Bagdad. Dessins P. Miglus réunis par D. Charpin,
Revue d'Assyriologie 98, 2004, p. 159.

BABYLONE

Sin-muballit
(1812-1793)

Hammurabi
(1792-1750)

MARI

Iahdun-Lim
(1815-1793)

Yasmah-Addu
(1793-1775)
épouse Dam-hurazi
Zimri-Lim
(1775-1761)
*épouse Dam-hurazi et
Shibtu*

**ROYAUME DE HAUTE-
MÉSOPOTAMIE**

Samsi-Addu
(1803-1776)
Père d'Ishme-Dagan,
de Yasmah-Addu et de
la grande prêtresse de
Terqa Kunshim-matum

Ishme-Dagan
(1775-?)

LARSA


Rim-Sin
(1822-1763)

ESHNUNNA


Dadusha
(?-1779)

Ibal-Pi-El II
(1778-1765)

Le città e i regni della regione babilonese intorno al 1800 a.C.



Estensione del regno di Babilonia sotto Hammurabi (1792-1750)



Hammurabi è il sesto re della dinastia di Babilonia. Il regno, durante il periodo di Isin-Larsa, era stato di piccole dimensioni e stretto tra quelli di Larsa, e quindi di Alta Mesopotamia e Eshnunna. Hammurabi stipula una serie di alleanze con queste potenze, sia con Samsi-Addu sia con Ibal-pi-El di Eshnunna, che gli consente di conquistare Malgium, poi, dopo la sconfitta di Samsi-Addu, con Mari che era minacciata dall'espansionismo di Eshnunna e dove Zimri-Lim doveva fronteggiare la rivolta dei beniaminiti .

La stipula di un trattato tra Zimri-Lim e Ibal-pi-El, in cui il primo riconosce la superiorità del secondo ma questi rinuncia a pretese territoriali nella valle dell'Eufrate, consente un breve periodo di pace.

Hammurabi praying before a sacred tree
(detail)


c 1750 BC

Bronze and gold — height 19.6 cm

Larsa, southern Mesopotamia

Acquired in 1931

AO 15704





Code of Hammurabi, King of Babylon
c 1750 BC

Diorite — height 225 cm


Susa, Iran, booty from Mesopotamia

Excavated by J. de Morgan in 1901


Sb 8

Babylonian monuments of the time of Hammurabi were discovered at Susa, where they formed part of the booty brought back from Mesopotamia. The crowned head is probably an effigy of Hammurabi himself; the features marked by the concerns of power express an ideal of wisdom and justice also manifest in the “Code”, a collection of exemplary judgements enacted by the king in the course of his reign and inspired by Shamash, the sun god and god of justice.





9 *Code de Hammurabi*
Profil droit



10 *Code de Hammurabi*
Revers



11 *Code de Hammurabi*
Profil gauche

Immagine della stele (da André-Salvini)



Da André-Salvini

- 3 L'inventaire des découvertes archéologiques de Suse, au musée du Louvre par Jacques de Morgan et le père Scheil (avec la stèle de Naram-Sin) (L'illustration n° 3075, 1^{er} février 1902, p. 89)

“Codici” di leggi:

in sumerico: “codice” di Ur-namma di Ur (ca. 2100/2000 a.C.); “codice” di Lipit-Ishtar di Isin (ca. 1930 a.C.)

in babilonese: “codice” di Eshnunna (ca. 1850 a.C.), “codice” di Hammurapi (ca. 1750 a.C.)

in assiro: leggi medio-assire (ca. 1300-1200 a.C.)

Quando l'eccelso dio Anu, re degli dèi Anunnaki, ed il dio Enlil, re del cielo e della terra, che determina i destini del paese, hanno assegnato il supremo potere su tutti i popoli al dio Marduk, primogenito del dio Enki, esaltandolo tra gli dèi Igigi, (allora) hanno magnificato il nome di Babilonia e l'hanno resa potente nelle regioni del mondo, e per lui hanno stabilito un'eterna regalità dalle fondamenta solide come il cielo e la terra.

Allora gli dèi Anu ed Enki, per migliorare il benessere del popolo, hanno chiamato me, Hammurapi, il principe devoto, che venera gli dèi, perché proclamassi la giustizia nel paese, distruggessi il male e la malvagità, non permettessi al forte di opprimere il debole, e sorgessi come il dio (Sole) Šamaš sull'umanità, ad illuminare il paese.

Io sono Hammurapi, il pastore, scelto dal dio Enlil, che accumula abbondanza e prosperità, che provvede in tutto a Nippur, la città legame del cielo e della terra, e che devotamente si occupa del tempio Ekur; sono il re potente, restauratore della città Eridu, purificatore dei riti del tempio Eabzu, colui che ha attaccato le quattro regioni del mondo, che magnifica il nome di Babilonia, rallegra il cuore del dio Marduk, suo signore, e che ogni giorno presenza al tempio Esagil.

Sono stirpe regale, generato dal dio (Luna) Šîn, che tratta con munificenza la città di Ur, sono l'umile e supplichevole, che porta abbondanza al tempio Ekišnugal. Sono il re saggio, che ascolta il dio (Sole) Šamaš, sono il forte, colui che rinsalda le fondamenta della città Sippar, che orna con fronde il santuario della dea Aja, l'esaltatore del

Da Saporetti, Le
antiche leggi

tempio Ebabbar per il dio (Sole) Šamaš, suo alleato; sono il signore che ha fatto vivere la città di Uruk, che procura acque in abbondanza al suo popolo, che ha innalzato la sommità del tempio Eanna, che accumula abbondanza per il dio Anu e la dea Ištar. Sono il protettore del paese, colui che ha radunato le genti disperse della città di Isin, che fa traboccare di ricchezze il tempio Egalmah.

Il sono il grande drago dei re, fratello favorito del dio Zababa, sono colui che ha saldamente fissato la dimora della città di Kiš, che ha circondato di splendore il tempio Emeteursag, che ha consolidato i grandi riti della dea Ištar, che si prende cura del tempio Hursagkamma, sono la trappola dei nemici, a cui il dio Erra, suo compagno, ha fatto raggiungere il suo scopo, colui che ha ampliato la città di Kuta, e che a Meslam dispensa ogni cosa.

Sono il toro selvaggio che annienta il nemico, amato dal dio Tutu, che porta gioia alla città di Borsippa, il pio che non trascura il tempio Ezida. Sono il dio dei re, colmo di saggezza, che estende le piantagioni della città di Dilbat, che colma i silo per il dio Uraš, il forte; sono il signore, detentore di scettro e corona conferiti dalla saggia dea Mama, colui che ha tracciato i piani per la città di Keš e che procura alla dea Nintu vettovaglie pure.

Io sono l'accorto, il perfetto, colui che fornisce pascoli e fontanili alle città di Lagaš e Girsu, che assicura grandi offerte al tempio Eninnu, che cattura i nemici; sono il protetto della nobilissima (dea Ištar), che adempie agli oracoli della città di Zabalam, che rallegra il cuore della dea Ištar. Sono il principe puro, la cui preghiera è ascoltata dal dio Adad, colui che acquieta il cuore del dio Adad eroe della città Bīt-karkara, colui che dispone le prerogative nel tempio Eudgalgal.

Io sono il re che ha dato la vita alla città di Adab, e che si prende cura del tempio Emah; sono il sovrano dei re, guerriero senza pari, che ha donato la vita alla città Maškan-šapir, e che inonda di abbondanza il tempio Meslam; sono il sapiente, la guida, colui che ha raggiunto la fonte della saggezza, che ha salvato le genti di Malgûm dalla rovina ed ha posto l'abbondanza nelle loro dimore,

che ha stabilito offerte pure, per sempre, per gli dèi Enki e Damgalnunna, che hanno esaltato la sua regalità.

Io sono il primo dei re, che ha sottomesso gli stanziamenti del fiume Eufrate sotto il segno di Dagan, suo creatore, e che ha risparmiato gli abitanti di Mari e di Tuttul; sono il principe pio, che rallegra il volto del dio Tišpak, che offre al dio Ninazu vettovaglie pure, che ha salvato il suo popolo dal pericolo ed assicura il suo pacifico stanziamento dentro Babilonia; sono il pastore delle genti, le cui azioni per la dea Ištar sono ben fatte, che ha posto la dea Ištar nell'Eulmaš dentro la grande sede, Akkad; sono colui che proclama la giustizia, che guida nella correttezza il popolo, che ha rimesso il suo buon genio protettore nella città di Assur, che reprime i ribelli; sono il re che a Ninive, nel tempio Emesmes, ha promulgato i riti della dea Ištar.

Io sono il pio, devoto ai grandi dèi, il discendente di Sumu-la-El, il grande "primogenito" di Šîn-muballit, sono eterna stirpe di regalità, re forte, sole di Babilonia, che fa sorgere la luce sul paese di Sumer e di Akkad, il re che ha assoggettato le quattro regioni del mondo, il favorito della dea Ištar.

Quando il dio Marduk mi ha ordinato di provvedere con equità alle genti e di far apprendere al paese la retta via, ho portato equità e giustizia come espressione del paese, e benessere al popolo.

Ed ora (le leggi):

- § 1 Se un uomo accusa un altro di omicidio senza provare la sua accusa sia condannato a morte.
- § 2 Se un uomo accusa un altro di stregoneria¹ senza provare la sua accusa, l'accusato vada al fiume e vi si immerga; se il fiume lo rapisce, l'accusatore abbia il suo patrimonio; ma se ne esce salvo, l'accusatore sia messo a morte e l'accusato ne prenda il patrimonio.
- § 3 Se un uomo rende falsa testimonianza in un pro-

cesso per un reato per il quale è prevista la pena di morte, sia condannato a morte.

- § 4 Se un uomo presta falsa testimonianza in un processo che prevede il pagamento di orzo o argento da parte del colpevole, sia condannato al pagamento di una eguale somma.
- § 5 Se un giudice ha pronunciato una sentenza² apponendo sul documento il sigillo, ed in un secondo tempo ha dolosamente mutato questa sentenza, paghi dodici volte il valore del bene trattato nel processo e sia radiato per sempre dall'assemblea dei giudici. Questo giudice non potrà mai più giudicare.
- § 6 Se un uomo ha rubato delle sostanze del tempio o del Palazzo, sia condannato a morte, e così pure il ricettatore.
- § 7 Se un uomo dal figlio o dallo schiavo di un altro ha acquistato o accettato di tenere in deposito dell'argento, o dell'oro, o uno schiavo, o una schiava, o un bue, o una pecora, o un asino, o qualunque altra cosa senza testimoni e senza redigere un contratto, è un ladro e sia condannato a morte.
- § 8 Se un uomo ha rubato un bue, o una pecora, o un asino, o un maiale, o una barca, e quanto ha rubato è di proprietà del tempio o del Palazzo, sia condannato a pagare una somma trenta volte superiore; se la refurtiva appartiene ad un *muškēnum*³ corrisponda una somma dieci volte superiore. Se non possiede la somma sia condannato a morte.
- § 9 Se un uomo che ha perduto qualcosa la ritrova nelle mani di un altro, deve presentare i testimoni che provino i suoi diritti di proprietà, e l'altro chi gli ha venduto la merce e i testimoni presenti alla vendita.

Se i testimoni delle due parti giurano di fronte al dio, sia considerato ladro il venditore e condannato a morte. Il legittimo proprietario rientri in possesso dei suoi beni, e l'acquirente riprenda dal patrimonio del venditore il denaro pagato.

- § 10 Se l'acquirente non è in grado di presentare chi gli ha venduto la merce ed i testimoni della vendita, mentre il legittimo proprietario presenta i testimoni che provano il suo diritto, l'acquirente sia considerato ladro e condannato a morte. Il legittimo proprietario rientri in possesso dei suoi beni.
- § 11 Se chi rivendica la proprietà del bene perduto non è in grado di presentare i testimoni che provino il suo diritto, ha detto il falso⁴ e sia condannato a morte.
- § 12 Se il venditore è morto, l'acquirente prelevi dal suo patrimonio una somma cinque volte superiore al valore del bene rivendicato.
- § 13 Se non è possibile ad una delle parti presentare subito i testimoni, siano concessi sei mesi di tempo. Se entro i sei mesi non è in grado di presentarli, è colpevole e subisca la pena⁵.
- § 14 Se un uomo rapisce il bambino di un altro sia condannato a morte.
- § 15 Se un uomo lascia che uno schiavo o una schiava del Palazzo o di un *muškēnum* fugga⁶, sia condannato a morte.
- § 16 Se un uomo ha nascosto⁷ nella sua casa uno schiavo o una schiava fuggitivi appartenenti al Palazzo o a un *muškēnum* senza denunciarli dopo che l'araldo ha letto il bando relativo alla fuga, sia condannato a morte.

- § 120 Se un uomo ha dato in deposito il suo orzo nel magazzino di un altro e ne viene a mancare un certo quantitativo, sia che il proprietario del magazzino lo abbia sottratto sia che neghi di averlo avuto, dimostri davanti al dio di averlo depositato ed il proprietario del magazzino gli restituisca il doppio.
- § 121 Il canone di affitto di un magazzino è di 5 SILÀ di orzo all'anno per ogni GUR di orzo depositato.
- § 122 Se un uomo vuole dare a deposito oro, argento o altri beni mobili, rediga prima un contratto dinanzi a testimoni.
- § 123 Se invece ha dato a deposito senza testimoni né contratto ed il depositario lo nega, non ci sia processo.
- § 124 Se i beni dati a deposito sono stati consegnati alla presenza di testimoni, che confermano, il depositario, se nega, deve restituirgli il doppio.
- § 125 Se un uomo ha dato a deposito qualcosa che attraverso un'apertura o un passaggio viene rubato insieme a beni del depositario, costui, poiché è stato negligente, deve risarcirlo dell'intero e per suo conto ricercherà il ladro e si riprenderà la refurtiva.
- § 126 Se un uomo cui non è stato rubato nulla accusa il suo distretto, ma questi davanti al dio dichiara che nulla è stato sottratto, deve pagare al distretto il doppio della perdita falsamente denunciata⁵⁵.
- § 127 Se un uomo calunnia una sacerdotessa-*ugbaptum* o una donna sposata, sia percosso davanti ai giudici e gli siano rasati i capelli di mezza testa.
- § 128 Se un uomo ha preso moglie senza stipulare un contratto, il matrimonio non è valido.

- § 129 Se la moglie di un uomo viene sorpresa in adulterio, i colpevoli siano legati (insieme) e gettati nell'acqua. Se il marito fa grazia della vita alla moglie, il re conceda la vita al colpevole.
- § 130 Se un uomo usa violenza ad una sposa ancora vergine e residente nella casa del padre, sia condannato a morte. La donna non subisca alcuna pena.
- § 131 Se una moglie accusata dal marito di adulterio non è colta in flagranza, deve giurare davanti al dio la sua innocenza per potere ritornare alla sua casa.
- § 132 Se una donna sposata è accusata di adulterio e non è colta in flagranza, si immerga nel fiume per provare la sua innocenza al marito.
- § 133 Se la moglie di un uomo che è stato fatto prigioniero trae dai beni del marito il necessario per vivere non può sposarsi con un altro⁵⁶. Se si sposa sia gettata nell'acqua.
- § 134 Se la moglie di un uomo fatto prigioniero non ha il necessario per vivere, può sposarsi con un altro senza essere considerata colpevole.
- ~~§ 135~~ Quando il primo marito viene liberato, la moglie deve ritornare a lui⁵⁷, ed i figli che nel frattempo costei ha avuto con l'altro uomo rimangano con il loro padre.
- ~~§ 136~~ Se un uomo fugge dalla sua città e poi ritorna, non può riprendersi la moglie se nel frattempo si è sposata con un altro.
- ~~§ 137~~ Se un uomo divorzia da una *šugītum*⁵⁸ che gli ha generato figli o da una *nadītum* che gli ha fatto avere figli da un'altra donna⁵⁹, le renda la dote e le dia la metà delle terre e dei beni, ed essa porti con

se i figli; dopo che li ha allevati, essi le diano una parte di queste terre e di questi beni come se fosse uno degli eredi, ed essa sposi chi vuole.

§ 138 Se un uomo divorzia da sua moglie⁶⁰ che non gli ha generato figli, le dia una somma corrispondente al dono di nozze⁶¹ e la dote che gli ha portato dalla casa paterna.

§ 139 Se non c'è stato il dono di nozze le dia una mina d'argento.

§ 140 Se l'uomo è un *muškēnum* le dia 1/3 di mina d'argento.

§ 141 Se una donna desidera divorziare, ma si è comportata male con appropriazioni illecite⁶², o dissipando i beni od umiliando il marito, se il marito le concede il divorzio può andarsene senza che le sia concesso alcun bene. Nel caso contrario il marito può passare a seconde nozze tenendo la prima moglie in stato di schiavitù.

§ 142 Se una donna odia il marito e gli si nega, la questione venga portata davanti al distretto. Se la donna si è mantenuta casta (?)⁶³ ed il marito l'ha trascurata e umiliata, non deve essere condannata, ed ha il diritto di ritornare con la dote alla casa paterna.

§ 143 Se non si è mantenuta casta (?), ha frequentato luoghi pubblici, ed ha trascurato la casa, dissipato il patrimonio ed umiliato suo marito, sia gettata nell'acqua.

§ 144 Se un uomo ha sposato una *nadītum* ed essa gli ha dato una schiava che gli generato figli, non può sposare una *sugītum*.

§ 145 Se la *nadītum* non gli ha fatto avere figli (da una schiava), quest'uomo può sposare una *sugītum* che non deve essere però considerata pari alla *nadītum*.

§ 146 Se la schiava che la *nadītum* ha dato al marito gli ha generato dei figli, e per il fatto di aver avuto figli ha preteso di essere uguale alla padrona, non può essere venduta; la padrona le apponga tuttavia il marchio di schiavitù e la tenga alla stregua delle altre schiave.

§ 147 Se la schiava non ha generato figli, la sua padrona può venderla.

§ 148 Se ad un uomo si ammala gravemente⁶⁴ la moglie, può sposarne un'altra, ma non divorziare dalla prima, che deve tenere in casa e mantenere fino alla sua morte.

§ 149 Se la moglie (malata) vuole andarsene, il marito deve restituirle tutta la dote.

§ 150 Se un uomo ha donato, con regolare contratto, terre, casa o altri beni alla moglie, alla sua morte i figli non possono esigere nulla; la moglie lascerà in eredità questi beni al figlio che preferisce, non ad altri.

§ 151 Se un uomo ha rilasciato alla moglie un documento in cui ha dichiarato che non si sarebbe servito della sua persona per pagare debiti contratti prima delle nozze, i creditori non hanno alcun diritto su di lei. Ugualmente se questa donna ha contratto debiti prima delle nozze i creditori non hanno alcun diritto su suo marito.

§ 152 Se il debito è stato contratto dopo le nozze, marito e moglie sono responsabili solidalmente.

un terzo della sua quota ereditaria. Alla morte della donna questi beni spettano ai fratelli.

- § 182 Se la donna è *nadītum* del dio Marduk di Babilonia ed il padre prima di morire non le ha lasciato dote, abbia 1/3 della sua quota ereditaria, che potrà lasciare a chi vuole, e sia esentata dalla *corvée*.
- § 183 Una *šugītum* a cui il padre con regolare documento ha concesso una dote e dato un marito, non può prender parte all'eredità paterna.
- § 184 Se il padre non ha dato alla figlia *šugītum* né dote né marito, provvedano i fratelli, secondo l'entità del patrimonio paterno, a darle dote e marito.
- § 185 Un bambino adottato prima di nascere⁷⁵ ed allevato non può essere rivendicato (dai suoi genitori).
- § 186 Il padre adottivo di un trovatello (?) deve cercare il vero padre dell'adottato, a cui quest'ultimo deve tornare. (Oppure: se un adottato desidera tornare dai suoi genitori, gli sia concesso)⁷⁶.
- § 187 Il figlio (adottivo) di un *girseqūm*⁷⁷ inserviente del Palazzo e di una donna *sekretum* non può essere rivendicato (dai suoi genitori).
- § 188 Sull'adottato da un artigiano, che lo ha allevato e gli ha insegnato il mestiere, i genitori non possono rivendicare diritti.
- § 189 Se l'artigiano non gli ha insegnato il suo mestiere, l'adottato torni alla casa paterna.
- § 190 Se un uomo adotta ed alleva un figlio senza considerarlo di pari diritti con gli altri figli, l'adottato torni alla casa paterna.

- § 191 Se un uomo ha adottato e allevato un ragazzo ma poi, formata una famiglia⁷⁸ e generati dei figli, vuole allontanarlo, ha l'obbligo di dargli dal suo patrimonio un terzo di quanto gli spetterebbe quale quota ereditaria, ma senza dargli alcun bene immobile.
- § 192 Il figlio (adottivo) di un *girseqūm* oppure di una donna *sekretum* che rinnega il padre o la madre che lo ha allevato, sia condannato al taglio della lingua.
- § 193 Il figlio (adottivo) di un *girseqūm* o di una donna *sekretum* che ha identificato i suoi veri genitori e disprezzando chi lo ha allevato è tornato da loro, sia condannato alla perdita di un occhio.
- § 194 Se un neonato affidato alle cure di una nutrice muore, costei, se ne ha allattato un altro senza che i genitori fossero avvertiti del fatto, sia condannata al taglio delle mammelle (o di una sola mammella?)⁷⁹.
- § 195 Se il figlio percuote il padre sia condannato al taglio della mano.
- § 196 Se un uomo causa la perdita di un occhio⁸⁰ del figlio di un altro, sia condannato all'accecamento di un occhio.
- § 197 Se causa una frattura ad un altro, sia condannato a subire una (eguale) frattura.
- § 198 Se causa la perdita di un occhio o rompe l'osso di un *muškēnum*, sia condannato a pagare 1 mina d'argento.
- § 199 Se causa la perdita di un occhio o rompe l'osso di

uno schiavo, sia condannato a pagare una somma pari alla metà del suo prezzo.

- § 200 Se fa cadere un dente di un altro suo pari, sia tolto un suo dente.
- § 201 Se fa cadere un dente di un *muškēnum*, sia condannato a pagare 1/3 di mina d'argento.
- § 202 Se schiaffeggia un uomo più importante di lui, gli siano date pubblicamente 60 scudisciate.
- § 203 Se il figlio di un uomo schiaffeggia il figlio di un altro suo pari, sia condannato a pagare 1 mina d'argento.
- § 204 Se un *muškēnum* schiaffeggia un altro *muškēnum* sia condannato a pagare 10 sicli d'argento.
- § 205 Se un schiavo schiaffeggia il figlio di un uomo libero, sia condannato al taglio di un orecchio.
- § 206 Se durante una rissa un uomo ferisce un altro e giura di non averlo fatto volontariamente, sia condannato a pagare le spese mediche.
- § 207 Se l'uomo muore per le percosse involontarie e si tratta del figlio di un uomo libero, l'uccisore sia condannato a pagare 1/2 mina d'argento.
- § 208 Se invece la vittima è il figlio di un *muškēnum*, l'uccisore sia condannato a pagare 1/3 di mina d'argento.
- § 209 Se un uomo percuote la figlia incinta di un altro e ne provoca l'aborto, sia condannato a pagare 10 sicli d'argento.
- § 210 Se la donna muore, sia uccisa la figlia dell'uccisore.

- § 211 Se con la percossa provoca l'aborto alla figlia di un *muškēnum*, sia condannato a pagare 5 sicli d'argento.
- § 212 Se la figlia del *muškēnum* muore, sia condannato a pagare 1/2 mina d'argento.
- § 213 Se con le percosse provoca l'aborto ad una schiava, sia condannato a pagare 2 sicli d'argento.
- § 214 Se la schiava muore, sia condannato a pagare 1/3 di mina d'argento.
- § 215 La ricompensa per un chirurgo che salva la vita di un uomo⁸¹ o gli guarisce l'occhio⁸² con un intervento, è di 10 sicli d'argento.
- § 216 Se il paziente è figlio di un *muškēnum*, la ricompensa è di 5 sicli d'argento.
- § 217 Se il paziente è uno schiavo, il padrone dia al chirurgo 2 sicli d'argento.
- § 218 Se durante un intervento chirurgico un uomo muore o perde un occhio, il chirurgo sia condannato al taglio della mano.
- § 219 Se durante un intervento chirurgico muore lo schiavo di un *muškēnum*, il chirurgo risarcisca il *muškēnum* con un altro schiavo.
- § 220 Se durante un intervento chirurgico lo schiavo perde un occhio, il chirurgo risarcisca il padrone con una somma pari alla metà del valore dello schiavo.
- § 221 La ricompensa per un chirurgo che sana una frattura o il muscolo⁸³ malato di un uomo, è di 5 sicli d'argento.

carico e dell'imbarcazione dal nocchiero che lo ha speronato.

- § 241 Se un uomo (creditore) sequestra⁸⁹ un bue, sia condannato a pagare 1/3 di mina d'argento.
- § 242 Se un uomo prende a nolo un bue per un anno, paghi 4 GUR di orzo per il bue che sta in posizione retrostante (= adibito alla maggiore fatica)⁹⁰.
- § 243 Se un uomo prende a nolo un bue per un anno, paghi 3 GUR di orzo per il bue che sta in testa o in posizione mediana.
- § 244 Se un uomo prende a nolo un bue o un asino che durante il pascolo viene divorato da un leone, il danno è del proprietario.
- § 245 Se un uomo prende a nolo un bue che muore per poca cura o per percosse, deve risarcire il proprietario con un altro bue.
- § 246 Se gli rompe una zampa o gli taglia un nervo del collo, deve risarcire il proprietario con un altro bue.
- § 247 Se gli leva un occhio, deve versare al proprietario una somma corrispondente alla metà del suo valore.
- § 248 Se gli rompe un corno, gli taglia la coda o gli ferisce⁹¹ il dorso, deve risarcire il proprietario con una somma corrispondente alla quinta parte del suo valore.
- § 249 Se il bue muore per un accidente fortuito, chi lo ha preso a nolo giuri e non paghi nulla.
- § 250 Se, andando per la strada, un bue uccide a cornate

un uomo, questo fatto non deve dar luogo a un processo.

- § 251 Se un bue ha il vizio di colpire con le corna e il distretto ha diffidato il proprietario, se costui non ha provveduto a tagliare⁹² le corna all'animale né lo ha custodito⁹³, ed avviene che il bue colpisca e uccida il figlio di un uomo, il proprietario sia condannato a pagare 1/2 mina d'argento.
- § 252 Se l'ucciso è uno schiavo, il proprietario del bue sia condannato a pagare 1/3 di mina d'argento.
- § 253 Se un uomo, cui viene affidata⁹⁴ una scorta di semente e foraggio con il compito di badare al bestiame⁹⁵ e coltivare un campo, ruba semente e foraggio e viene colto in flagrante, sia condannato al taglio della mano.
- § 254 Se, nonostante abbia ricevuto la scorta, ha fatto indebolire il bestiame, deve risarcire con il doppio dell'orzo ricevuto in consegna.
- § 255 Se dà a nolo il bestiame del proprietario o ruba le sementi e di conseguenza il campo non ha produzione, al tempo del raccolto deve risarcire con 60 GUR di orzo per ogni BUR di terreno.
- § 256 Se non può risarcire, sia condannato ad essere trascinato per il campo dai bovini⁹⁶.
- § 257 Il compenso per un bracciante agricolo è di 8 GUR di orzo all'anno.
- § 258 Il compenso per un conduttore di buoi (= aratore?) è di 6 GUR di orzo all'anno.
- § 259 Se uno ruba un aratro da semina⁹⁷, deve risarcire il proprietario con 5 sicli d'argento.

co epilettrico, può restituirlo e riprendersi la somma pagata.

§ 279 Se un uomo acquista uno schiavo (o una schiava) su cui altri vanta dei diritti, spetta al venditore rispondere.

§ 280 Se uno schiavo (o una schiava) viene acquistato in un paese nemico ed una volta portato in patria è riconosciuto come proprio dal suo padrone, se è nato in patria sia liberato senza riscatto.

§ 281 Se lo schiavo (o la schiava) è nato in un paese straniero, l'acquirente deve dichiarare davanti al dio la somma che ha speso, e il suo padrone gliela pagherà, riscattando lo schiavo.

§ 282 Se uno schiavo disconosce il suo padrone, costui, se ne prova la condizione di schiavo, gli tagli un orecchio.

EPILOGO

(Queste sono) le giuste leggi che Hammurapi, re potente, ha promulgato ed ha fatto ricevere dal paese come equa direzione e buona guida.

Io sono Hammurapi, il re perfetto. Verso l'umanità che il dio Enlil mi ha donato e che il dio Marduk mi ha affidato perché ne fossi il pastore, io non sono stato negligente né con le braccia inerti. Ho cercato per essa luoghi salutarì, l'ho liberata da gravi pericoli, su di essa ho fatto sorgere la luce. Con la forte arma che le divinità Zababa ed Ištar mi hanno concesso, con la saggezza che Enki mi ha accordato, con la forza che Marduk mi ha dato, ho annientato i nemici del settentrione e del meridione, ho posto fine alle guerre, ho fatto il bene del paese, ho fatto abitare la gente sedentaria su fertili terreni e non ho tollerato che qualcuno la molestasse.

I grandi dèi mi hanno chiamato. Io sono il pastore

salutare, il cui scettro è giusto. La mia ombra benefica è stesa sulla mia città, ed ho accolto nel mio grembo le genti di Sumer e di Akkad. Esse hanno prosperato sotto il mio genio protettore, le ho governate in pace, le ho protette con la mia saggezza. Perché il forte non opprimesse il debole, per provvedere all'orfano e alla vedova ho scritto le mie preziose parole sulla mia stele e l'ho posta davanti alla mia statua (in veste di) re della giustizia a Babilonia, la città a cui gli dèi Anu ed Enlil hanno alzato il capo, in Esagil, il tempio dalle fondamenta come il cielo e la terra, per dare le leggi al paese, determinare le sentenze per il paese e provvedere all'oppresso.

Io sono il re che primeggia fra i re, le mie parole sono eccellenti, la mia forza non ha rivali. Per ordine di Šamaš, grande giudice del cielo e della terra, rifulcano le mie leggi nel paese. Per disposizione di Marduk, mio signore, non ci sia chi elimini i miei (di?)segni, e nell'Esagil, che amo, il mio nome sia pronunziato con favore per sempre. L'oppresso che abbia una contesa venga davanti alla statua (che) mi (rappresenta come) re della giustizia, legga la mia stele iscritta, ascolti le mie preziose parole. La mia stele gli chiarisca la sua contesa, veda la legge che lo riguarda, si distenda il suo cuore, e dica: «Hammurapi, che è come un padre che ha generato il suo popolo, si è sottomesso alle disposizioni di Marduk, suo signore. Per Marduk ha conseguito la vittoria al settentrione ed al meridione. Ha rallegrato il cuore di Marduk, suo signore. Per sempre ha assicurato benessere al popolo, ed ha reso giustizia nel paese».

Questo dica, e davanti a Marduk, mio signore, ed a Zarpānītu, mia signora, preghi con il cuore ricolmo. I geni protettori e tutelari, dèi che entrano nell'Esagil, i (sacri) mattoni dell'Esagil possano ogni giorno magnificare la mia importanza davanti a Marduk, mio signore, ed a Zarpānītu, mia signora.

Il re che ci sarà nel paese nei giorni futuri osservi le parole di giustizia che sono scritte sulla mia stele, non cambi la legge del paese che io ho promulgato e le sentenze che ho determinato, non elimini i miei (di?)segni. Se

